ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA AGRARIA PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Art. 2

A gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 23 della Convenzione predetta, modificati con le dichiarazioni suindicate, le tasse scolastiche, ad eccezione della soprattassa d'esame che viene riscossa dalla segreteria della R. Universita' di Bologna, ed erogata nel pagamento delle propine di esame, saranno pagate dagli allievi direttamente alle Casse dello Stato; ed ogni anno nel bilancio della Pubblica Istruzione sara' stanziata a favore della Scuola agraria della R. Universita' di Bologna una somma eguale al provento delle tasse stesse nell'anno precedente.

Versione in vigore dal 27 luglio 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Universita' di Bologna
Estremi	Legge 9 giugno 1901, n. 289
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1901

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-agraria-presso-la-r-universita-di-bologna/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it